



COMUNE DI VILLA SANTINA

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 23/04/2018

OGGETTO: ELENCO DEI “LUOGHI SENSIBILI” PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI VILLA SANTINA, COME INDIVIDUATI DALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA E), DELLA L.R. 14 FEBBRAIO 2014, N. 1 E S.M.I., CONTENENTE “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE, IL TRATTAMENTO E IL CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D’AZZARDO, NONCHE’ DELLE PROBLEMATICHE E PATOLOGIE CORRELATE”, A SOLI FINI DI PUBBLICITÀ.

L’anno **duemiladiciotto** il giorno **ventitre** del mese di **aprile** alle ore **19:45**, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
POLONIA ROMANO	Sindaco	X	
CIMENTI ROBERTO	Vice Sindaco	X	
DEL FABBRO CLAUDIO	Assessore	X	
CANDOTTI ADELIA	Assessore	X	
MASIERI MARCO	Assessore	X	

5

0

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Paola Bulfon.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Romano Polonia** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale 14 febbraio 2014, n. 1, e s.m.i. *“Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate”*:

- ha dettato disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, nell’osservanza delle indicazioni in materia provenienti dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Commissione europea e nel rispetto del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
- ha inteso promuovere la consapevolezza dei rischi correlati al gioco d’azzardo e al gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, al fine di salvaguardare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e stabilire misure volte a contenere l’impatto negativo sulla vita della popolazione delle attività connesse alla pratica di tali giochi, con particolare riferimento ai profili concernenti la sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento acustico e luminoso, nonché il governo del territorio;

DATO ATTO che nella nozione di dipendenza descritta dall’O.M.S. nell’ambito dell’assunzione di sostanze psicoattive sono ora ricompresi anche altri fenomeni derivanti dalla ripetizione compulsiva di attività spesso socialmente accettate se non addirittura promosse; tra queste nuove dipendenze, che non implicano l’assunzione di alcuna sostanza, la più diffusa è certamente quella del gioco d’azzardo patologico (GAP), chiamata anche *“ludopatia”*, che si manifesta con l’incapacità di resistere all’impulso di giocare, spesso con una spirale perversa di ripetizione del gioco nel tentativo inutile di recuperare le somme perse, a cui si aggiungono comportamenti che incidono fortemente sulle relazioni interpersonali, portando i soggetti all’isolamento sociale, a perdite economiche, alla disgregazione delle relazioni affettive e familiari, alla perdita del lavoro per comportamenti che rendono i soggetti non più affidabili, alla progressiva e crescente richiesta di prestiti;

CONSIDERATO che la patologia dal gioco d’azzardo (ludopatia), ovvero l’incapacità di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, rappresenta un rilevante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali;

CONSIDERATO, altresì, che l’Ente pubblico, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di polizia e sociali, è chiamato a impegnarsi in un’azione di prevenzione e cura della ludopatia, anche attraverso un contenimento dell’offerta pubblica di apparecchi da gioco con riferimento ai luoghi frequentati prevalentemente dalle fasce più deboli e influenzabili della popolazione, che più di altre, per la loro età o condizione personale e/o sociale, potrebbero non gestire prudentemente l’accesso a tale insidiosa forma di intrattenimento e quindi rischiare di incorrere o ricadere nella dipendenza da gioco;

DATO ATTO che l’art. 6 della sopra richiamata L.R. n. 1/2014 dispone:

- al comma 1 che *“Al fine di tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili e di prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito, è vietata l’installazione di apparecchi per il gioco lecito e l’attività di raccolta scommesse ai sensi dell’art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili”*;
- al comma 2 che *“La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato”*;
- al comma 3 che *“Sono equiparati all’installazione di apparecchi per il gioco lecito, ai fini e per gli effetti di cui al comma 1:*

- a) *il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) *la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) *l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività."*

VISTO in particolare l'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. n. 1/2014 e s.m.i., il quale individua i seguenti "luoghi sensibili":

- gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- i centri preposti alla formazione professionale;
- i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
- gli impianti sportivi;
- le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- le strutture ricettive per categorie protette;
- i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
- i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;
- gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
- gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
- le stazioni ferroviarie.

RITENUTO di inserire nell'elencazione delle tipologie di luoghi sensibili effettuata dalla predetta Legge Regionale, in analogia con i medesimi, anche la Fermata delle Autocorriere, sita in Piazza Garibaldi, n. 10, il Maneggio, sito in Via Orto Agrario sn, e la Sede dell'Associazione Pesca Sportiva e Tutela ambientale dei 5 Comuni, sita in Via Laghetto, n. 11, indicati nell'elenco allegato come "Ulteriori luoghi", come previsto dall'art. 6, comma 9, della L.R. n. 1/2014 e succ. mod. ed int.;

VISTO, altresì, l'art. 6, comma 10, lettera e), della L.R. n. 1/2014, il quale dispone che "A soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9, i Comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai sensi dell'articolo 2 e del comma 9 del presente articolo";

RITENUTO di individuare e approvare, per le motivazioni in premessa esposte, ai soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9 della L.R. n. 1/2014, in ottemperanza e per le finalità di cui all'art. 6, comma 10, della L.R. n. 1/2014 e s.m.i., l'elenco dei luoghi sensibili esistenti sul territorio comunale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della L.R. n. 1/2014 e s.m.i., allegato A) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Comune è l'ente esponenziale della propria comunità locale e, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decr. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;

RITENUTO, quindi, che l'Amministrazione Comunale possa adottare provvedimenti a tutela della salute pubblica e, più in generale, del benessere individuale e collettivo della popolazione, anche in forza dell'art. 118 della Costituzione che introduce il principio della sussidiarietà;

VISTA la delib. C.C. n. 15 del 22.06.2016, esecutiva a norma di legge, con la quale si sono, tra l'altro, approvate le bozze di convenzioni tra i Comuni di Villa Santina (Ente Capofila), Lauco e Raveo per la gestione dei servizi e delle funzioni, in forma associata, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int.;

VISTE le relative convenzioni sottoscritte in data 28 giugno 2016 (Scritt. Priv. dal n. 51 al n. 56 del Comune di Villa Santina - Ente Capofila);

VISTA, in particolare, la convenzione dd. 28 giugno 2016, n. 55 Scritt. Priv. relativa alla gestione associata delle funzioni inerenti il Servizio Amministrativo;

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 60 del 29.06.2016 del Comune di Villa Santina, n. 29 del 29.06.2016 del Comune di Lauco, n. 33 del 29.06.2016 del Comune di Raveo, tutte esecutive a norma di legge, con le quali si è provveduto all'approvazione della nuova organizzazione degli uffici e dei servizi, a seguito dell'attivazione delle suddette convenzioni, e si è provveduto all'istituzione e pesatura delle Posizioni Organizzative;

VISTI i provvedimenti del Sindaco di Villa Santina, Ente Capofila, dd. 01.07.2016, prot. 8384 e del 04.01.2018 prt. N. 98, con i quali sono stati nominati i Titolari di P.O.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del competente Servizio espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VERIFICATO che la presente deliberazione non ha alcun riflesso economico finanziario sull'Ente e pertanto il parere di regolarità contabile non è dovuto;

VISTO il Decr. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di stabilire che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di avvalersi della facoltà prevista dall' art. 6, comma 9, della L.R. n. 1/2014 e succ. mod. ed int. individuando ulteriori luoghi sensibili in cui si applica il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito ed attività di scommesse come in premessa specificato;
- 3) di dare attuazione alla previsione di cui all'art. 6, comma 10, della L.R. n. 1/2014 e s.m.i., **approvando**, ai soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9 della L.R. n. 1/2014, **l'elenco dei luoghi sensibili esistenti sul territorio comunale**, raggruppati per tipologia ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) della L.R. n. 1/2014 e s.m.i. ed **elencati dell'Allegato A**), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 4) di provvedere per il futuro e per quanto di competenza, in ossequio all'efficacia e all'economicità dell'agire amministrativo, ad aggiornare l'elenco dei luoghi sensibili di cui al succitato Allegato A), in conseguenza al verificarsi di nuove aperture, trasferimenti e/o chiusure di uno o più luoghi che presentino le caratteristiche per essere classificati tra quelli "sensibili" di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. n. 1/2014 e s.m.i.;
- 5) di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione sul sito internet e all'Albo on-line del Comune;
- 6) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi separatamente per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21 e succ. mod. ed int.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente